



## FAMILIES, CHARITIES AND HNWI<sup>s</sup>

### Società semplici partecipate da società commerciali: una trasparenza poco chiara

La società semplice da strumento desueto e quasi antistorico sta guadagnando velocemente una meritata notorietà soprattutto per motivi extra-fiscali vista la sua idoneità a semplificare situazioni altrimenti complesse. È lo strumento ideale per mantenere uniti patrimoni finanziari, proprietà immobiliari o anche collezioni artistiche, consente di accentrare diritti particolari di voto nei contesti familiari e permette una *governance* adeguata del *carried interest* nei fondi di private equity e nelle società da questi partecipate.

La notorietà di tale veicolo emerge anche dalla frequenza con la quale l'Agenzia delle Entrate è chiamata a rispondere a interpelli dei contribuenti. Nelle ultime settimane sono stati pubblicati ben tre interpelli che coinvolgono società semplici.

Le fattispecie oggetto di interpello riguardano casi in cui la società semplice realizzava il proprio patrimonio e si scioglieva distribuendo i proventi ai soci. Nei primi due casi (n. 689/2021 e n. 691/2021), non era dovuta alcuna imposta giacché la società semplice alienava un immobile con detenzione ultra quinquennale generando così una plusvalenza non tassata. Nel terzo caso (n. 754/2021), la società semplice provvedeva a rivalutare le partecipazioni detenute di guisa che la loro alienazione non generava alcuna plusvalenza.

Se si guarda, invece, ai soci delle società in questione, in due casi si trattava di persone fisiche (n. 689/2021 e n. 754/2021) e in un altro di una società in accomandita semplice (n. 691/2021).

È opportuno esaminare le diverse casistiche nelle prospettive dei soci.

#### Soci persone fisiche

In entrambe le situazioni, la risposta è chiara e pienamente condivisibile: i redditi realizzati dalla società semplice non sono imponibili né a livello della società stessa (nel primo caso per carenza del

presupposto e nel secondo per carenza del *quantum*), né a livello dei soci, sia in sede di imputazione sia in sede di distribuzione.

Nell'illustrare tale risultato, l'Agenzia delle Entrate precisa che alla società semplice si applica l'art. 20 *bis* TUIR e, pertanto, il suo recesso o scioglimento è potenzialmente idoneo a generare in capo ai soci un reddito pari alla differenza tra le somme percepite all'atto del recesso o dello scioglimento e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta da ciascuno.

Nell'applicare tale disposizione, l'Agenzia conferma che occorre depurare i redditi realizzati dalla società semplice e imputati ai soci, anche laddove non siano stati assoggettati ad imposta.

Ad esempio:

A. Valore fiscalmente riconosciuto per il socio	100
B. Capitale della società semplice	100
C. Reddito realizzato dalla società semplice non soggetto a imposta	900
D. Somme distribuite al socio (B + C)	1000
E. Somme rilevanti ex art. 20- <i>bis</i> (D - C)	100
F. Reddito imponibile per il socio (E - A)	0

La stampa specializzata si è espressa favorevolmente, enfatizzando come lo scioglimento della società semplice non generi alcuna fiscalità per il socio. Tale conclusione, tuttavia vale solo nel caso in cui il valore fiscalmente riconosciuto per il socio non è inferiore all'importo delle somme attribuite all'atto del recesso o dello scioglimento, depurate dai redditi "imputati". La situazione opposta può invece accadere, ad esempio, allorché il socio ha acquisito la società "a sconto" oppure ha ricevuto in donazione le quote della società in nuda proprietà e prima del recesso o dello scioglimento si è verificato il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà. Su tale aspetto non sono rinvenibili documenti di prassi ma appare la logica conseguenza delle posizioni riassunte nelle risposte ad interpelli già citate.

### Soci aventi veste societaria

La risposta n. 691/2021 affronta una fattispecie analoga a quella trattata nella risposta n. 689/2021 (immobile con detenzione ultra quinquennale) ma nella prospettiva di un socio che genera reddito d'impresa. La cosa sorprendente è che la risposta dell'Agenzia delle Entrate non cambia, nel senso che si afferma che:

- a. la plusvalenza immobiliare non ha rilevanza a livello della società semplice;
- b. l'imputazione di tale plusvalenza non è imponibile a livello del socio, anche se riveste la forma di società in accomandita semplice e quindi produce solo redditi d'impresa;
- c. analogo risultato è conseguibile in caso di distribuzione delle somme derivanti dalla vendita dell'immobile, dalla società semplice alla società in accomandita semplice;
- d. come corollario, anche i soci di quest'ultima società non scontano alcuna imposta né per imputazione, né in sede di distribuzione.

In buona sostanza, una volta presa posizione sullo *status* della società semplice come soggetto non imprenditore, la fiscalità per i soci è la medesima a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti che non esercitano attività d'impresa (ad esempio persone fisiche) o che al contrario risultino imprenditori (non solo la società in accomandita semplice oggetto di interpello, ma anche ogni società di capitali residente).

### Una trasparenza poco chiara

Pur trattandosi di un risultato favorevole per i contribuenti (e già questo è particolarmente sorprendente) la risposta non sembra adeguata sul piano tecnico:

- a. il regime di imputazione presuppone la finzione che il socio svolga in proprio l'attività svolta dalla società "trasparente". Il reddito derivante da tale società non si configura come "reddito di partecipazione", categoria che non esiste, ma in principio, il reddito imputato al socio mantiene la stessa qualificazione del reddito generato dalla società partecipata;
- b. nel caso di società semplice non esercente attività commerciale (e cioè non esercente un'impresa agricola), il reddito di tale società è determinato secondo le qualificazioni attribuite alla società semplice in base all'art. 6 TUIR, escludendo le categorie del reddito di impresa;
- c. quando però il reddito così determinato viene imputato al socio, occorre confrontarsi con la qualificazione *ex lege* del reddito prodotto dal socio stesso. Se il socio è una società commerciale e la società partecipata è un soggetto non commerciale, si crea uno iato tra criteri di qualificazione.

Sul piano logico è possibile ipotizzare che una società commerciale generi sia redditi di impresa sia redditi che tali non sono?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate sembra ammettere tale possibilità, peraltro prestando il fianco a strutture potenzialmente aggressive ma che poggiano proprio sull'interpretazione sposata dall'Agenzia delle Entrate.

### Una possibile diversa interpretazione

Occorre muovere da alcune premesse di carattere sistematico:

- i. la società semplice non è un soggetto passivo né dell'IRPEF né dell'IRES. Ai sensi dell'art. 5 TUIR, i suoi redditi "*sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione*". Oggetto di imputazione sono i redditi della società semplice determinati dalla stessa secondo le proprie regole fiscali;
- ii. se il socio è una persona fisica (art. 3 TUIR) o un ente non commerciale (art. 143 TUIR), il reddito complessivo include in principio il reddito prodotto dalla società semplice e oggetto di imputazione ma rimangono esclusi i "*redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva*". Questo significa che i redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, prodotti dalle società semplici si considerano (pro quota) come redditi dei soci persone fisiche a loro volta soggetti ai medesimi regimi di esclusione. È quindi lo stesso legislatore ad aver disposto che tali redditi non sono imponibili in capo ai soci né al momento dell'imputazione né a quello di distribuzione;
- iii. se il socio è una società commerciale che produce reddito d'impresa, le norme rilevanti sono:
  - l'art. 83 TUIR per i soggetti IRES; e
  - l'art. 6, comma 3 e l'art. 56, comma 1, TUIR che a loro volta rimandano all'art. 83 TUIR per le società di persone;
- iv. l'art. 83 TUIR non comprende la formulazione che esclude dal reddito complessivo i redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva né tantomeno i redditi che non hanno rilevanza fiscale a livello della società trasparente partecipata (es. plusvalenze su immobili a detenzione ultra quinquennale).

### Redditi imputati

Come anticipato, oggetto dell'imposta sono i redditi prodotti dalla società semplice. Tali redditi devono essere determinati da tale società secondo le regole ad essa applicabili, quindi, secondo le disposizioni previste per le diverse categorie di reddito e, spesso, per cassa.

Nell'attuale contesto normativo, il socio società commerciale non sembra essere obbligato a rideeterminare il medesimo reddito secondo la propria categoria reddituale (reddito di impresa tassato per competenza). Spesso non avrebbe nemmeno gli strumenti informativi per poterlo fare. Pertanto, se la società semplice non imputa alcun reddito, in quanto non soggetta a imposta, esente o soggetta a prelievo sostitutivo, la società di capitali a sua volta non deve alcuna imposta.

Non è un risultato sistematicamente perfetto ma segue una logica pragmatica alla luce di norme ormai obsolete e che probabilmente sono state redatte ipotizzando che un soggetto commerciale non potesse partecipare in una società semplice non commerciale.

### Redditi distribuiti

Come sopra evidenziato, dal punto di vista concettuale tal reddito dovrebbero essere fiscalmente rilevanti al momento della produzione da parte della società semplice ma, pragmaticamente pare adeguato escludere ogni immediata riqualificazione.

Nel caso di redditi distribuiti al socio società di capitali, però, essi hanno necessariamente piena rilevanza costituendo per tale socio un reddito d'impresa.

Quindi, nel caso della società di capitali le somme (eccedenti il costo fiscalmente riconosciuto) hanno piena rilevanza fiscale al momento della distribuzione, con la sola esclusione dei redditi eventualmente già tassati a livello del socio all'atto dell'imputazione.

Se il reddito ha scontato un'imposta sostitutiva a livello della società semplice, pare ragionevole che l'imposta sia accreditabile (pro quota) per il socio, per evitare una doppia imposizione, più giuridica che non economica.

### Conclusione

In conclusione, secondo il regime sopra espresso, si verifica una concorrenza tra regimi fiscali che crea una discrasia tra l'imputazione del reddito determinato a livello della società semplice e l'effettiva percezione delle somme a livello del socio società di capitali.

La società semplice può quindi costituire uno strumento per differire le imposte dovute dalle società di capitali (si pensi al caso di una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile ultra quinquennale) ma non dovrebbe poter determinare un salto di imposta, che l'Agenzia stessa sembra invece legittimare.

È di tutta evidenza, tuttavia, la difficoltà di coordinare le nuove prassi extra-tributarie con disposizioni obsolete e non più al passo con i tempi.

**Gatti Pavesi Bianchi Ludovici**

**Private Clients**

**Paolo Ludovici** [paolo.ludovici@gpblex.it](mailto:paolo.ludovici@gpblex.it)

#### DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

MILAN - ROME - LONDON

**GPBL**

[Home page](#) | [Highlights](#) | [Contacts](#) | [Linkedin](#)

© Copyright Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 2021. All rights reserved.